



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

PREVEDI - Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Iscritto all'Albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

Sezione I - Informazioni chiave per l'aderente (in vigore dal 01/01/2019)

Il presente documento ha lo scopo di presentarti le principali caratteristiche di PREVEDI e facilitarti il confronto tra PREVEDI e le altre forme pensionistiche complementari.

A. Presentazione del Fondo Pensione PREVEDI

PREVEDI è un fondo pensione negoziale istituito sulla base dei Contratti e accordi collettivi riportati nell'Allegato alle presenti Informazioni chiave per l'aderente (in seguito definito semplicemente come "Allegato"), che costituisce parte integrante delle stesse.

PREVEDI è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

PREVEDI opera in regime di contribuzione definita: l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione versata e dei rendimenti della gestione. La gestione delle risorse è svolta nell'esclusivo interesse del lavoratore associato al Fondo e secondo le indicazioni di investimento che lo stesso fornisce sulla base di quanto previsto dallo Statuto del Fondo medesimo.

Possono aderire a PREVEDI tutti i lavoratori dipendenti appartenenti ai settori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai Contratti e accordi collettivi di istituzione del fondo e le ulteriori categorie di soggetti indicati nell'art. 5 dello Statuto del Fondo. Le principali informazioni sulle fonti istitutive e sulle condizioni di partecipazione sono riportate nell'Allegato di cui al paragrafo F della presente sezione I - "Informazioni chiave per l'aderente" (in seguito denominato l'Allegato).

La partecipazione a PREVEDI ti consente di beneficiare di un **trattamento fiscale di favore** sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

Gli Accordi tra le Parti Sociali Istitutive del Fondo Prevedi e firmatarie dei CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili-Aniem-Anier-Confimi prevedono che le Casse Edili, enti territoriali con finalità assistenziali e mutualistiche previsti dagli stessi Contratti, collaborino con Prevedi svolgendo attività promozionale oltretutto di acquisizione, verifica e invio al Fondo delle adesioni e delle contribuzioni dei lavoratori edili. Particolare rilevanza assume, in proposito, l'intermediazione dei flussi contributivi destinati a Prevedi, che le Casse Edili ricevono dalle aziende, controllano e riconciliano con i relativi versamenti e, infine, trasmettono a Prevedi.

A.1 Informazioni pratiche

Sito internet del fondo:	www.prevedi.it
Indirizzo e-mail:	info@prevedi.it
Indirizzo posta elettronica certificata (pec):	fondoprevedi@pec.it
Telefono:	06/88803520
Fax:	06/86320604
Sede legale e operativa:	Via Nizza, 45 - 00198 Roma (RM)

Sul sito *web* del Fondo sono disponibili lo **Statuto** e la **Nota informativa**, documenti che contengono le informazioni di maggiore dettaglio sulle caratteristiche del Fondo. Sono inoltre disponibili il **Documento sul regime fiscale**, il **Documento sulle anticipazioni**, il **Documento sulle rendite**, la **Scheda dei costi** (riportata anche nella presente Nota Informativa) e ogni altro documento e/o informazione di carattere generale utile all'iscritto.

B. La contribuzione

B.1 La contribuzione a Prevedi per i lavoratori dipendenti

La misura, la decorrenza e la periodicità dei versamenti contributivi al Fondo Prevedi sono stabiliti dai Contratti Nazionali Collettivi di lavoro Edili-industria, Edili-Artigianato e Edili-Aniem-Anier-Confimi, nonché nei conseguenti Accordi tra le Parti Sociali firmatarie dei suddetti CCNL: tali CCNL e Accordi, in quanto Fonti Istitutive del Fondo Prevedi, stabiliscono le modalità di adesione e di contribuzione al Fondo che sono dettagliate nell'Allegato F alla presente Sezione I della Nota Informativa "Informazioni chiave per l'aderente".

A decorrere da gennaio 2015 i CCNL Edili-industria e Edili-artigianato hanno introdotto un contributo obbligatorio a Prevedi, a carico del solo datore di lavoro, a favore di tutti i lavoratori soggetti a tali Contratti nazionali di lavoro: tale contributo è denominato "*contributo contrattuale*". A decorrere da gennaio 2017 anche il CCNL Edili-Aniem-Anier-Confimi ha introdotto il contributo contrattuale a favore di tutti i lavoratori soggetti a tale Contratto di lavoro. Le misure del *contributo contrattuale* sono stabilite nei CCNL sopra richiamati e nei conseguenti Accordi attuativi disponibili anche nella sezione normativa del sito internet www.prevedi.it. Il *contributo contrattuale* rappresenta la fonte contributiva primaria al Fondo Prevedi per i lavoratori soggetti ai CCNL sopra richiamati, in quanto prevista fin dal momento dell'assunzione e per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'azienda che applica i suddetti Contratti. Per i lavoratori dipendenti non già associati a Prevedi alla data di introduzione del contributo contrattuale e soggetti al CCNL Edili-industria, al CCNL Edili-artigianato o al CCNL Edili-Aniem-Anier-Confimi, il contributo contrattuale ne determina l'iscrizione al Fondo Pensione (adesione contrattuale) senza ulteriori obblighi contributivi, salvo che l'aderente decida di versare al Fondo contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale. Ogni lavoratore edile soggetto ai CCNL sopra richiamati, infatti, può liberamente decidere di attivare contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale, e, successivamente a tale attivazione, di sospenderle. Le fonti contributive a Prevedi e le relative misure sono indicate nella tabella "*Misura della contribuzione a Prevedi per i lavoratori dipendenti...*" presente nell'Allegato alle presenti informazioni chiave: il lavoratore potrà inoltre decidere di versare contribuzioni a proprio carico anche in misura superiore a quella prevista dalle Fonti istitutive del Fondo Pensione e indicata nella citata tabella. Per i familiari fiscalmente a carico di lavoratori iscritti a Prevedi, e che vengano a loro volta iscritti al a Prevedi, la misura e la frequenza della contribuzione vengono determinate liberamente da chi ne effettua il relativo versamento: le modalità contributive per tali soggetti sono le stesse indicate nel prossimo paragrafo B.2. per i soggetti diversi dai lavoratori dipendenti di aziende edili.

L'entità della contribuzione al Fondo Pensione determina il livello della pensione integrativa che sarà erogata da Prevedi: ti invitiamo quindi a determinare la misura della tua contribuzione in considerazione del reddito che desideri assicurarti al pensionamento e a controllare nel tempo l'andamento del tuo piano previdenziale, per apportare - se ne valuterai la necessità - modifiche al livello di contribuzione prescelto. Nell'adottare questa decisione, potrà esserti utile esaminare il prospetto "La mia pensione complementare", che è uno strumento pensato apposta per darti modo di avere un'idea di come il tuo piano previdenziale potrebbe svilupparsi nel tempo (v. paragrafo H.4 "*La mia pensione complementare*" della sezione II della Nota Informativa).

Attenzione: Gli strumenti che PREVEDI utilizza per effettuare verifiche sui flussi contributivi si basano sulle informazioni ad esso disponibili. PREVEDI non è pertanto nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola posizione individuale. È quindi importante che sia tu stesso a verificare periodicamente che i contributi che a te risultano versati siano stati effettivamente accreditati sulla tua posizione individuale e a segnalare con tempestività al fondo eventuali errori o omissioni riscontrate. A tal fine, puoi fare riferimento agli strumenti che trovi indicati nel par. H.3 della Nota informativa, denominato "*Comunicazioni agli iscritti*".

B.2 La contribuzione a Prevedi per i lavoratori non dipendenti

L'art. 5 dello Statuto di Prevedi contempla la possibilità di adesione al Fondo Pensione per alcune categorie di soggetti, diverse dai lavoratori dipendenti che vengono riportate anche nell'Allegato F alle presenti Informazioni chiave per l'aderente. Tali categorie di soggetti possono aderire a Prevedi tramite la sottoscrizione dell'apposita modulistica di adesione a loro dedicata e stabiliscono liberamente la misura e la frequenza della contribuzione a Prevedi.

Per effettuare il versamento contributivo, i soggetti sopra indicati dovranno preventivamente comunicare al Fondo Pensione l'importo che intendono versare: tale comunicazione potrà essere effettuata scrivendo all'indirizzo di posta elettronica info@prevedi.it oppure tramite l'apposita funzionalità all'interno dell'area riservata "Accedi al TUO Fondo Pensione" nel sito web www.prevedi.it. In esito a tale comunicazione l'iscritto riceverà la *causale di versamento e le coordinate bancarie da utilizzare per l'effettuazione del versamento contributivo*.

C. La prestazione pensionistica complementare

C.1 La prestazione pensionistica in forma di rendita e/o di capitale

Alla maturazione del diritto al pensionamento da parte degli enti previdenziali pubblici potrai richiedere a Prevedi l'erogazione di una prestazione pensionistica in forma di rendita periodica e/o di capitale (liquidazione in unica soluzione) alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente. La rendita verrà calcolata in base al capitale che avrai accumulato e in base alla tua età al momento della richiesta e ti verrà erogata per tutta la durata della vita. Per avere un'idea di come la rendita può cambiare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento e dei costi, ti invitiamo a consultare il documento "La mia pensione complementare", versione standardizzata, che viene consegnato a coloro che sottoscrivono il modulo di adesione a Prevedi ed è sempre disponibile nella sezione "documentazione" del sito web www.prevedi.it, sotto la voce "Statuto e Nota informativa".

Le tipologie di rendita e le relative condizioni che PREVEDI ti propone sono riportate nel Documento sulle rendite, disponibile nella sezione "documentazione" del sito web www.prevedi.it, sotto la voce "Statuto e Nota informativa".

La componente della prestazione pensionistica che potrai scegliere di percepire in forma di capitale è pari al 50% di quanto avrai accumulato al momento della richiesta; tuttavia, se il calcolo della tua rendita vitalizia risulta di ammontare relativamente contenuto, puoi richiedere l'intero importo della prestazione in forma di capitale (per ulteriori dettagli in merito si rinvia al par. D.4 "Prestazione erogata in forma di capitale" nella sez. II della presente Nota Informativa). Per effettuare una simulazione di quanto puoi richiedere in forma di capitale e in forma di rendita puoi utilizzare l'apposito simulatore disponibile nella sezione "prestazioni" del sito internet www.prevedi.it, in corrispondenza della voce *Liquidazioni da richiedere in caso di uscita dal settore edile per pensionamento, con permanenza nel Fondo Pensione di almeno 5 anni*.

Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) - In caso di cessazione dell'attività lavorativa che si verifichi a meno di 5 anni dalla maturazione dell'età anagrafica di accesso alla pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, il lavoratore iscritto a forme pensionistiche complementari da almeno 5 anni e con almeno 20 anni di contribuzione al regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, può chiedere al Fondo Pensione la "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) che consiste nell'erogazione frazionata di tutto o parte del montante maturato nel Fondo Pensione, fino alla maturazione dell'età anagrafica prevista per il pensionamento di vecchiaia. In caso di disoccupazione superiore a ventiquattro mesi, la RITA può essere richiesta con un anticipo di 10 anni rispetto alla maturazione dell'età anagrafica di accesso alla pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, anche per coloro che non abbiano maturato i 20 anni di contribuzione al regime pensionistico obbligatorio di appartenenza (fermo restando il requisito di almeno 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare). L'erogazione della RITA avverrà, da parte del Fondo Prevedi agli aventi diritto, con frequenza trimestrale.

Le prestazioni di cui al presente paragrafo godono di un trattamento fiscale agevolato: per approfondimenti in merito si rinvia al Documento sul regime fiscale del Fondo Pensione.

La porzione di montante di cui si chiedo, eventualmente, l'erogazione frazionata in forma di rendita integrativa temporanea anticipata, continuerà ad essere mantenuta in gestione dal Fondo Prevedi: a tal proposito l'iscritto interessato dovrà scegliere, sul modulo di richiesta erogazione della RITA, il comparto di investimento nel quale tale porzione di montante dovrà essere gestita. In assenza di tale scelta da parte dell'interessato, la porzione di montante da erogare in forma di RITA verrà gestita nel comparto Sicurezza, che è il comparto di investimento più prudente tra quelli offerti dal Fondo Prevedi. Si ricorda, infatti, che il comparto Sicurezza riconosce la garanzia di restituzione del capitale investito nelle ipotesi indicate nel paragrafo D.1: tale garanzia si applica anche sulla porzione di posizione individuale destinata alla erogazione della RITA, salvo revoca di quest'ultima (esercitabile una sola volta) o trasferimento della posizione individuale (in costanza di erogazione della RITA) ad altra forma pensionistica complementare.

L'importo delle rate di rendita integrativa temporanea anticipata varierà in relazione all'andamento della gestione finanziaria relativa al comparto in cui sarà gestito il montante da erogare in forma di RITA.

Ai fini della richiesta della prestazione previdenziale in rendita e in capitale non rileva la parte di prestazione eventualmente richiesta dal lavoratore in forma di *Rendita integrativa temporanea anticipata*.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto a Prevedi conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e/o in rendita sulla porzione residua di montante individuale.

In caso decesso dell'iscritto in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, potrà essere riscattato dagli aventi diritto secondo le regole ordinarie previste per la liquidazione della posizione in caso di decesso dell'aderente titolare della stessa (art. 11 co. 3 del D.Lgs. 252/05).

L'iscritto che abbia richiesto la RITA ha la possibilità, successivamente, di revocare tale richiesta tramite l'apposita modulistica disponibile nella sezione documentazione del sito web www.prevedi.it. La revoca della RITA è esercitabile una sola volta.

E' possibile disporre, prima del pensionamento, della posizione individuale maturata presso Prevedi, nelle ipotesi di seguito indicate.

C.2 L'anticipazione

In qualsiasi momento puoi richiedere un'anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per far fronte a spese sanitarie di particolare gravità, che possono riguardare anche il coniuge e i figli. Devi invece aspettare almeno otto anni di iscrizione alla previdenza complementare per poter richiedere un'anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per te o per i tuoi figli, o per le spese di ristrutturazione della prima casa, oppure un'anticipazione, fino al 30%, per altre esigenze di carattere personale. Puoi trovare maggiori informazioni sulle anticipazioni della posizione individuale nel **Documento sulle anticipazioni**, disponibile nella sezione "documentazione" del sito web www.prevedi.it, sotto la voce "Statuto e Nota informativa" e nella sezione "Chiedi la liquidazione a Prevedi" del medesimo sito web.

C.3 Il riscatto

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo Pensione, ad esempio perché non sei più soggetto ai CCNL di riferimento per Prevedi indicati nel paragrafo B.1, ti è consentito **riscattare**, in tutto o in parte, la posizione maturata fino a quel momento, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione e dal periodo trascorso dalla tua iscrizione al Fondo Pensione.

C.4 Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

Trascorsi due anni dall'adesione a PREVEDI puoi richiedere di **trasferire** la tua posizione individuale ad un'altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo (ad esempio quando il lavoratore dipendente non sia più soggetto ai CCNL indicati nel precedente paragrafo B.1).

Il **contributo contrattuale** maturando di cui al CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili Aniem-Anier-Confimi non è portabile a forme pensionistiche complementari diverse da Prevedi.

Per i lavoratori che non abbiano destinato a Prevedi contributi aggiuntivi alla contribuzione contrattuale e che si iscrivano ad uno dei fondi pensione territoriali Fopadiva, Laborfonds o Solidarietà Veneto destinando a questi ultimi il contributo percentuale sulla retribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro e/o il TFR maturando previsti dai CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili-Confimi, il contributo contrattuale verrà versato nei suddetti fondi territoriali anziché nel Fondo Prevedi, per il periodo in cui gli stessi lavoratori rimarranno nella competenza territoriale di tali fondi e finché destineranno agli stessi il contributo percentuale sulla retribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro e/o il TFR maturando. Inoltre, per tali lavoratori, la posizione già maturata tramite accantonamento del solo contributo contrattuale in Prevedi, verrà trasferita dallo stesso Prevedi nel fondo territoriale al quale il lavoratore abbia aderito, su indicazione dello stesso fondo territoriale. Tale accezione si applica solo ai fondi territoriali Fopadiva, Laborfonds e Solidarietà Veneto: infatti, nel caso di iscrizione del lavoratore ad altre forme pensionistiche complementari, diverse da questi tre fondi territoriali, il contributo contrattuale continuerà ad essere versato al Fondo Prevedi per tutto il periodo in cui il lavoratore rimarrà soggetto ai CCNL Edili-industria, Edili-artigianato, Edili-Aniem-Anier-Confimi, anche dopo l'eventuale trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare. Ogni due anni il lavoratore potrà comunque trasferire ad un'altra forma pensionistica complementare da lui scelta la posizione individuale tempo per tempo maturata presso Prevedi, inclusiva del **contributo contrattuale** già versato a Prevedi nei due anni precedenti.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle condizioni di **Partecipazione**, nonché sulla **Contribuzione** e sulle **Prestazioni pensionistiche complementari** nella Nota informativa e nello Statuto disponibili nel sito *internet* del Fondo Pensione, dove troverai anche la modulistica per l'esercizio della varie opzioni di liquidazione. Tieni conto che il trattamento fiscale della liquidazione totale o parziale della posizione individuale cambia a seconda della tipologia di erogazione richiesta al Fondo Pensione: per un approfondimento in merito ti invitiamo a consultare il "Documento sul regime fiscale" disponibile nella sezione "Documentazione" del sito web www.prevedi.it.

D. Proposte di investimento

I contributi che versi a PREVEDI sono investiti in **strumenti finanziari** (prevalentemente azioni, titoli di Stato e obbligazioni di enti sovranazionali e di società quotate, quote di fondi comuni di investimento), allo scopo di generare dei rendimenti che integrino la tua posizione individuale presso il Fondo Pensione. Tali rendimenti dipendono dalla strategia di investimento adottata dal Fondo Pensione, dall'andamento dei mercati finanziari in cui lo stesso investe e dal risultato delle scelte di gestione. A tal fine tieni conto che **PREVEDI** non effettua

direttamente gli investimenti, ma affida la gestione del patrimonio a gestori finanziari professionisti, selezionati secondo le procedure previste dalle leggi vigenti in materia e dalle direttive della COVIP. I gestori finanziari devono attenersi alle politiche di investimento deliberate dall'organo di amministrazione del Fondo Pensione. Le risorse del Fondo sono depositate presso una "banca depositaria", che svolge il ruolo di custode del patrimonio e controlla la regolarità delle operazioni di gestione finanziaria.

PREVEDI ti offre due distinte opzioni, dette anche comparti di investimento, caratterizzati da una diversa strategia e da un diverso profilo di rischio e rendimento: **Comparto Sicurezza** e **Comparto Bilanciato**. Le caratteristiche di ciascun comparto di investimento sono specificate nei prossimi paragrafi.

I flussi di TFR conferiti tacitamente a PREVEDI ai sensi dell'art. 8 comma 7 lett. b) del D.Lgs. 252/05 sono destinati al comparto **Sicurezza**.

Per gli *aderenti contrattuali*, cioè coloro che hanno aderito al Fondo Prevedi per effetto del solo versamento del *contributo contrattuale* introdotto dai CCNL dell'edilizia, la destinazione iniziale di tale contributo è diversificata in funzione dell'età dei lavoratori interessati:

- *per tutti gli aderenti contrattuali con età inferiore a 55 anni al momento dell'adesione, tale contributo viene destinato al comparto Bilanciato.*
- *per tutti gli aderenti contrattuali che, al momento dell'adesione, abbiano compiuto 55 anni, tale contributo viene destinato al comparto Sicurezza.*

Con riferimento alla quota di posizione individuale che si desidera, eventualmente, ricevere in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), si tenga conto che l'iscritto interessato dovrà scegliere, sul modulo di richiesta della RITA, il comparto di investimento nel quale tale porzione di montante dovrà essere gestita nel corso della fase di erogazione: in assenza di tale scelta, infatti, la porzione di montante da erogare in forma di RITA verrà gestita nel comparto Sicurezza, che è il comparto più prudente tra quelli offerti dal Fondo Pensione.


Tutti gli iscritti al Fondo PREVEDI possono variare il proprio comparto di investimento tramite l'apposita modulistica disponibile, unitamente all'apposito regolamento, nel sito web del Fondo Pensione. L'aderente contrattuale che decida di integrare il contributo contrattuale con ulteriori fonti contributive (si veda in proposito la tabella "contribuzione" nell'Allegato di cui al successivo paragrafo F), può, utilizzando il "*modulo di integrazione contributiva*" allegato alla Nota informativa, variare anche il comparto iniziale di investimento.

È importante che tu conosca le caratteristiche dell'opzione di investimento che scegli perché a questa sono associati uno specifico orizzonte temporale e una specifica combinazione di rischio e rendimento. La scelta del comparto di investimento, infatti, deve essere effettuata a seguito di opportune valutazioni sulla tua situazione lavorativa, sul tuo patrimonio personale, sull'orizzonte temporale di partecipazione e sulle tue aspettative pensionistiche. A tal fine, gli aderenti contrattuali che decidano di integrare il contributo contrattuale e gli aderenti a Prevedi diversi dai lavoratori dipendenti, sono chiamati a scegliere il comparto di investimento nell'apposita modulistica (rispettivamente il modulo di integrazione contributiva e il modulo di adesione). Inoltre, gli aderenti a Prevedi diversi dai lavoratori dipendenti di aziende edili, contestualmente alla compilazione del modulo di adesione devono rispondere ad alcune domande finalizzate a facilitare la scelta del comparto di investimento più adeguato alle loro esigenze.


Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che i rendimenti realizzati nel passato NON sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri; è pertanto necessario valutare i risultati in un'ottica di lungo periodo.

Se scegli un'opzione di investimento azionaria, puoi aspettarti rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo, ma anche ampie oscillazioni del valore dell'investimento nei singoli anni (il che vuol dire che il rendimento può assumere valori molto alti, ma anche bassi o negativi).

Se scegli invece un'opzione di investimento obbligazionaria, puoi aspettarti una variabilità dei rendimenti limitata nei singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo. Tieni comunque presente che anche le linee più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi.

 La modulistica per la richiesta di variazione del comparto di investimento e il relativo regolamento sono disponibili nella sezione modulistica del sito web www.prevedi.it. Puoi trovare maggiori informazioni sulla politica di investimento di ciascun comparto nella Nota informativa, disponibile sul sito web del Fondo PREVEDI.

D.1 Prevedi - Comparto Sicurezza



Caratteristiche della garanzia: restituzione delle contribuzioni versate nel comparto, al netto delle spese non coperte dalla garanzia precisate nella tabella sotto riportata, e al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate o di importi eventualmente riscattati. La garanzia sopra descritta opera sia alla scadenza della convenzione di gestione (che avverrà al 31/12/2027), sia al verificarsi dei seguenti eventi in capo al lavoratore associato:

- richiesta della prestazione per pensionamento ai sensi dell'art. 11 co. 2 del D.Lgs. 252/05; riscatto per decesso; riscatto per invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo; riscatto per inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; anticipazione della posizione individuale per spese sanitarie relative a terapie e interventi straordinari ai sensi dell'art. 11, co. 7 lett. a) del D.Lgs 252/05; erogazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA).


Spese non coperte dalla garanzia di restituzione del capitale investito	Spese coperte dalla garanzia di restituzione del capitale investito
Quota associativa annua	Commissioni erogate ai gestori del comparto "Sicurezza" e oneri di negoziazione finanziaria
Spese per l'esercizio di prerogative individuali (ad esempio per l'esercizio del riscatto della posizione individuale, ecc.)	Premi pagati per la copertura assicurativa finalizzata alla garanzia sopra descritta

Data di avvio operatività del comparto: 03/09/2007	Patrimonio netto al 31.12.2017 (in euro): 69.638.209
Rendimento netto del comparto nel 2017: 0,72%	


Rendimento netto medio composto annuo comparto Sicurezza a confronto con il benchmark* e con il TFR aziendale			
	3 anni (2015-2017)	5 anni (2013-2017)	10 anni (2008-2017)
Comparto Sicurezza	0,81%	1,16%	1,79%
Benchmark	0,50%	1,12%	1,93%
Rivalutazione TFR	1,49%	1,50%	2,12%

* Il rendimento medio composto annuo sopra esposto è calcolato al netto degli oneri fiscali, degli oneri di gestione finanziaria e degli oneri amm.vi, sulla base della variazione del valore della singola quota del comparto Sicurezza nel periodo oggetto di analisi. Il rendimento medio composto annuo del benchmark e del TFR aziendale, per l'omogeneità del confronto, è espresso al netto degli oneri fiscali.

Rendimento medio annuo composto



Composizione del portafoglio al 31.12.2017



Il rendimento del Comparto riflette gli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso (esempio commissioni di gestione e di banca depositaria) che non sono contabilizzati nell'andamento del benchmark e del TFR aziendale


D.2 Prevedi - Comparto Bilanciato




Data di avvio operatività del comparto: 02/01/2007	Patrimonio netto al 31.12.2017 (in euro): 560.140.969
Rendimento netto nel 2017: 2,44%	

Rendimento <u>netto</u> medio composto annuo del comparto Bilanciato a confronto con il benchmark*			
	3 anni (2015-2017)	5 anni (2013-2017)	10 anni (2008-2017)
Comparto Bilanciato	3,07%	5,21%	3,81%
Benchmark	3,14%	4,96%	3,75%

Rendimento medio annuo composto



Composizione del portafoglio al 31.12.2017



Il rendimento del Comparto riflette gli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso (esempio commissioni di gestione e di banca depositaria) che non sono contabilizzati nell'andamento del *benchmark*.

PREVEDI - Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 136

E. SCHEDE DEI COSTI

(in vigore dal 01/01/2019)

La presente Scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull'aderente a PREVEDI nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.

La presenza di costi comporta una **diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica**; pertanto, prima di aderire a PREVEDI, è importante **confrontare** i costi del Fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche complementari.

E.1 Singole voci di costo

Costi nella fase di accumulo ⁽¹⁾	
Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
1) Spese di adesione	Attualmente non è applicato alcun onere all'atto dell'adesione
2) Spese da sostenere durante la fase di accumulo:	
2.1) Direttamente a carico dell'aderente (prelevate dal primo versamento contributivo di competenza di ciascun anno)	Per gli aderenti contrattuali: 4 euro annui; Per coloro che abbiano integrato il contributo contrattuale e per gli aderenti non soggetti al CCNL Edili-industria, Artigianato o Aniem-Anier-Confimi: 12 euro annui
2.2) Indirettamente a carico dell'aderente (calcolate mensilmente sul patrimonio di ciascun comparto di investimento):	
- comparto Sicurezza	0,214% del patrimonio su base annua (di cui lo 0,16% per la garanzia sul capitale, lo 0,03% per remunerare l'attività del gestore e lo 0,024% per remunerare l'attività della banca depositaria)
- comparto Bilanciato	0,094% del patrimonio su base annua (di cui lo 0,07% per remunerare l'attività dei gestori e lo 0,024% per remunerare l'attività della banca depositaria) + Commissione variabile pari al 10% della differenza, se positiva, tra la performance conseguita dal gestore e quella conseguita dal benchmark nel periodo compreso tra il 28 febbraio 2017 e il termine del mandato gestionale (31/12/2022, salvo cessazione anticipata del rapporto con il gestore).
2.3) Spese per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione):	
Anticipazione	5 euro per le anticipazioni con importo, al lordo delle imposte, superiori a 350 euro (tale costo non viene quindi applicato alle anticipazioni con valore lordo fino a 350 euro) + 5 euro in presenza di un vincolo sulla posizione individuale conseguente ad un debito verso terzi assunto dall'iscritto ⁽²⁾
Trasferimento ad altra forma pensionistica	Attualmente non è applicato alcun onere per il trasferimento
Riscatto	5 euro per i riscatti con importo, al lordo delle imposte, superiori a 350 euro (tale costo non viene quindi applicato ai riscatti con valore lordo fino a 350 euro) + 5 euro in presenza di un vincolo sulla posizione individuale conseguente ad un debito verso terzi assunto dall'iscritto ⁽²⁾
Variazione del comparto di investimento	Attualmente non è applicato alcun onere per la variazione del comparto
Erogazione della RITA	Attualmente non è applicato alcun onere per l'erogazione della RITA

(1) Gli oneri che gravano effettivamente, ogni anno, sugli iscritti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal Fondo: i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire una indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal Fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti.

(2) Tipicamente si tratta di un contratto di finanziamento dietro cessione del V della retribuzione.

E.2 L'Indicatore sintetico dei costi (ISC)

Al fine di fornire un'indicazione sintetica dell'onerosità dei comparti di Prevedi, è riportato per ciascun comparto di investimento l'ISC (Indicatore sintetico dei costi), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.

L'ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.

Comparti di investimento		Anni di permanenza			
		2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Comparto Sicurezza	Incidenza del solo costo per la garanzia	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
	Incidenza del costo degli altri oneri diversi dalla garanzia	0,39%	0,22%	0,15%	0,09%
	Totale Sicurezza	0,55%	0,38%	0,31%	0,25%
Comparto Bilanciato		0,43%	0,26%	0,18%	0,12%

ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.


È importante prestare attenzione all'indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascun comparto di investimento. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).

Puoi confrontare l'indicatore sintetico dei costi del Fondo Prevedi con quello di altre forme pensionistiche complementari concorrenti con lo stesso Prevedi: il confronto dell'indicatore sintetico dei costi ti aiuta, infatti, a valutare quale tra le forme pensionistiche che stai valutando risulti meno costosa. A tal fine tieni conto che differenze anche piccole nell'ISC possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata. Per utilizzare correttamente questa informazione ti ricordiamo infine che per confrontare correttamente diverse proposte dovrai tenere anche presenti le differenti caratteristiche di ciascuna di esse (politica di investimento, stile gestionale, garanzie...).

Per consentirti di comprendere l'onerosità dei comparti, nel grafico seguente l'ISC di ciascun comparto di PREVEDI è confrontato con l'ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare. L'onerosità di PREVEDI è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica, inoltre, l'ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento. Il confronto prende a riferimento i valori dell'ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.

Onerosità di Prevedi rispetto alle altre forme pensionistiche

(Periodo di permanenza 10 anni)



Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi sono pubblicati sul sito web della Covip (www.covip.it). I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla Covip con riferimento alla fine di ciascun anno solare (quelli sopra indicati fanno riferimento alla fine del 2017).

F. Allegato alle “Informazioni chiave per l’aderente” del fondo pensione PREVEDI

Il presente Allegato è parte integrante delle ‘Informazioni chiave per l’aderente di PREVEDI e indica la fonte istitutiva del Fondo, i destinatari, i livelli e le modalità di contribuzione.

Fonti istitutive:

PREVEDI è iscritto all’albo tenuto dalla COVIP con il n. 136 ed è stato istituito in attuazione dei seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e Accordi (di seguito denominati “fonti istitutive”):

- CCNL edili industria stipulato da FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con ANCE in data 29 gennaio 2000;
- CCNL edili artigianato stipulato da FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con ANAEP A -CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, in data 1° giugno 2000;
- Accordo del 9 aprile 2001 sottoscritto da ANCE, ANAEP A CONFARTIGIANATO, ANSE CNA, ASSOEDILI CNA, FIAE CASA, CLAAI e da FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, modificato dall’Accordo del 3 ottobre 2001.
- Accordo del 18 novembre 2014 sottoscritto da ANCE, ANAEP A-CONFARTIGIANATO, CNA-COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI e da FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL relativo ai destinatari del Fondo.

Il Fondo è altresì designato quale Fondo negoziale di riferimento per i lavoratori soggetti al CCNL sottoscritto il 28 ottobre 2013 da Aniem, Anier e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL, a seguito di specifico accordo assunto da tali Parti il 7 giugno 2016.

Il Fondo costituisce, altresì, strumento di attuazione per l’adesione contrattuale e la contribuzione contrattuale previste:

- dall’art. 97 del CCNL edili-industria sottoscritto il 1 luglio 2014, dall’art. 92 del CCNL Edili-artigianato sottoscritto il 24 gennaio 2014 come modificato dal successivo Accordo del 16 ottobre 2014, nonché dal conseguente Accordo tra le Parti firmatarie dei citati Contratti sottoscritto il 18 novembre 2014;
- dall’Accordo sottoscritto da Aniem-Anier-Confimi e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL il 25 novembre 2016.

Categorie di soggetti a cui si rivolge il Fondo Pensione PREVEDI (Art. 5 comma 1 dello Statuto)

Sono destinatari di PREVEDI:

- a) i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in contratto di apprendistato, in contratto di formazione e lavoro che abbiano superato il periodo di prova, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a tre mesi, ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro indicati nel precedente par. “Fonti istitutive”;
- b) i lavoratori dipendenti delle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro indicati nel precedente par. “Fonti istitutive”, sulla base dell’adozione di specifiche fonti istitutive;
- c) i lavoratori, assunti a tempo indeterminato, dipendenti degli Enti paritetici del settore ai quali si applichi uno dei Contratti indicati nel precedente par. “Fonti istitutive” ovvero sulla base di una specifica delibera degli Organi di amministrazione dei suddetti Enti, ove non sussistano o non operino diverse previsioni di merito;
- d) i lavoratori dipendenti del Fondo assunti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova.
- e) i lavoratori dipendenti di aziende che applichino i contratti collettivi nazionali di lavoro indicati nel precedente par. “Fonti istitutive”, in distacco, ai sensi della legge 300 del 20.5.1970, presso le Organizzazioni Sindacali firmatarie di tali contratti.
- f) i lavoratori in somministrazione presso aziende che applicano i CCNL indicati nel precedente par. “Fonti istitutive”.
- g) i professionisti e i lavoratori autonomi che collaborano con imprese che applicano i CCNL indicati nel precedente par. “Fonti istitutive”, e che non abbiano un proprio fondo pensione negoziale di riferimento.
- h) i titolari delle imprese individuali e i familiari partecipanti alle imprese familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile che applicano i CCNL indicati nel precedente par. “Fonti istitutive”¹.
- i) gli amministratori e i soci partecipanti al lavoro delle società che applicano i CCNL indicati nel precedente par. “Fonti istitutive”;
- l) i familiari fiscalmente a carico, ai sensi delle disposizioni vigenti, degli iscritti al Fondo Prevedi.

Contribuzione per i lavoratori soggetti ai CCNL Edili-industria, Edili-artigianato, Edili-Aniem-Anier-Confimi

La contribuzione al Fondo è attuata tramite il versamento mensile del *contributo contrattuale* obbligatorio a carico del datore di lavoro che i Contratti nazionali di lavoro indicati nel precedente paragrafo “Fonti istitutive” prevedono a favore di tutti i lavoratori ai quali si applicano i medesimi Contratti. Tale contributo contrattuale si sostanzia, secondo le modalità di calcolo attualmente vigenti, in un importo mensile che varia da 8 a 16 euro per ogni mese intero di lavoro a seconda della qualifica e del livello di inquadramento del lavoratore.

Ogni lavoratore soggetto ai citati Contratti è inoltre libero di integrare il *contributo contrattuale* attivando entrambe o una sola tra le due tipologie contributive indicate nelle seguenti lettere a) e b):

- a) un contributo a proprio carico pari all’1% della retribuzione mensile per i CCNL Edili-industria e artigianato e all’1,1% per il CCNL Aniem-Anier-Confimi, che dà diritto un contributo di pari misura a carico del datore di lavoro (in aggiunta al contributo contrattuale);
- b) il proprio TFR maturando nella misura del 18% o 100% del TFR maturando per i lavoratori che hanno iniziato il loro primo rapporto di lavoro entro il 28/04/1993; nella misura del 100% del TFR maturando per i lavoratori che hanno iniziato il loro primo rapporto di lavoro dal 29/04/1993 in poi.

Anche quando decida, eventualmente, di integrare il contributo contrattuale, il lavoratore è quindi libero di conferire a PREVEDI il proprio TFR oppure di mantenerlo in azienda.

L’attivazione delle fonti contributive aggiuntive al contributo contrattuale può avvenire:

1) tramite la sottoscrizione del *modulo di integrazione contributiva*, disponibile nella sezione “modulistica” del sito web e allegato alla Nota informativa del Fondo, che consente di attivare sia il contributo percentuale sulla retribuzione di cui alla precedente lettera a) che il contributo TFR di cui alla precedente lettera b) oppure di attivare solo il contributo percentuale sulla retribuzione di cui alla lett. a), mantenendo il TFR in azienda, oppure di attivare solo il versamento TFR di cui alla lett. b), senza il contributo percentuale sulla retribuzione. Il lavoratore edile che abbia sottoscritto il modulo di integrazione contributiva potrà, inoltre, versare sulla propria posizione individuale contributi una tantum a proprio carico con la frequenza e l’importo che preferisce.

2) tramite il tacito conferimento a Prevedi, ai sensi dell’art. 8 comma 7 lett. b) del D.Lgs. 252/05, del TFR che matura dopo sei mesi dall’assunzione (in questo caso il versamento contributivo è limitato al solo TFR che matura dal settimo mese successivo a quello di assunzione, con possibilità, per il lavoratore, di attivare in qualsiasi momento anche il contributo percentuale sulla retribuzione di cui alla precedente lett. a) tramite la sottoscrizione del modulo di integrazione contributiva).

Le fonti contributive aggiuntive al contributo contrattuale (sia il contributo percentuale sulla retribuzione che il contributo di fonte TFR) possono, dopo l’attivazione, essere sospese e successivamente riattivate in qualsiasi momento, a discrezione del lavoratore. La sospensione del contributo percentuale sulla retribuzione a carico del lavoratore comporta la contestuale sospensione del contributo percentuale a carico del datore di lavoro, aggiuntivo al contributo contrattuale. Il contributo contrattuale, invece, non può mai essere sospeso e quindi continua ad essere versato, finché il lavoratore rimane soggetto ai CCNL sopra indicati, indipendentemente dalle fonti contributive aggiuntive di cui alle precedenti lettere a) e b). Il contributo contrattuale maturando di cui al CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili Aniem-Anier-Confimi non è portabile a forme pensionistiche complementari diverse da Prevedi. Per i lavoratori che non abbiano destinato a Prevedi contributi aggiuntivi alla contribuzione contrattuale e che si iscrivano ad uno dei fondi pensione territoriali Fopadiva, Laborfonds o Solidarietà Veneto destinando a questi ultimi il contributo percentuale sulla retribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro e/o il TFR maturando previsti dai CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili-Confimi, il contributo contrattuale verrà versato nei suddetti fondi territoriali anziché nel Fondo Prevedi, per il periodo in cui gli stessi lavoratori rimarranno nella competenza territoriale di tali fondi e finché destineranno agli stessi il contributo percentuale sulla retribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro e/o il TFR maturando. Inoltre, per tali lavoratori, la posizione già maturata tramite accantonamento del solo contributo contrattuale in Prevedi, verrà trasferita dallo stesso Prevedi nel fondo territoriale al quale il lavoratore abbia aderito, su indicazione dello stesso fondo territoriale.

**Misura della contribuzione a Prevedi per i
lavoratori dipendenti soggetti ai CCNL Edili-industria, Edili-Artigianato, Edili-Aniem-Anier-Confimi**

Opzioni contributive alternative	Contributo contrattuale obbligatorio (a carico datore di lavoro) ¹⁾	+	Contributo volontario a carico lavoratore ²⁾	+	Contributo ulteriore a carico del datore di lavoro (consegue al contributo volontario del lavoratore) ²⁾	+	Contributo volontario TFR maturando ³⁾
1) Solo contributo contrattuale: contribuzione base per tutti i lavoratori edili	Contributo contrattuale	+	-	+	-	+	-
Oppure							
2) Opzione A del modulo di integrazione contributiva (contributo contrattuale + contributo % sulla retribuzione)	Contributo contrattuale	+	Percentuale su retribuzione lorda mensile (vedi nota 2)	+	Percentuale su retribuzione lorda mensile (vedi nota 2)	+	-
Oppure							
3) Opzione B del modulo di integrazione contributiva (contributo contrattuale + TFR maturando)	Contributo contrattuale	+	-	+	-	+	Percentuale su TFR maturando (vedi nota 3)
Oppure							
4) Entrambe le opzioni A e B del modulo di integrazione contributiva (contributo contrattuale + contributo % sulla retribuzione + TFR maturando)	Contributo contrattuale	+	Percentuale su retribuzione lorda mensile (vedi nota 2)	+	Percentuale su retribuzione lorda mensile (vedi nota 2)	+	Percentuale su TFR maturando (vedi nota 3)
Oppure							
5) Tacito conferimento TFR maturando	Contributo contrattuale	+	-	+	-	+	Percentuale su TFR maturando (vedi nota 3)

1) Il contributo contrattuale consiste in un Importo mensile che varia da 8 a 16 euro per ogni mese intero di lavoro a seconda della qualifica e del livello di inquadramento del lavoratore edile. Le modalità di calcolo del contributo contrattuale sono indicate nell'apposito vademecum delle Parti Sociali firmatarie dei CCNL dell'edilizia, disponibile nella sezione normativa del sito internet www.prevedi.it.

2) Il contributo percentuale a carico del lavoratore e il contributo percentuale a carico del datore di lavoro sono entrambi calcolati sulla retribuzione lorda mensile (su cui viene calcolato anche l'accantonamento TFR) nella seguente misura: 1% della retribuzione lorda mensile per i CCNL Edili-industria e CCNL Edili-artigianato; 1,1% della retribuzione lorda mensile per il CCNL Edili-Aniem-Anier-Confimi. L'attivazione del contributo a carico del lavoratore, infatti, dà diritto ad un contributo dello stesso importo a carico del datore di lavoro. Il lavoratore può aumentare la percentuale della contribuzione a proprio carico in misura superiore a quella minima sopra indicata, senza che ciò comporti un pari incremento della percentuale contributiva a carico del datore di lavoro (salvo diversa volontà di quest'ultimo). In caso di sospensione della contribuzione a carico del lavoratore, anche la contribuzione percentuale a carico del datore di lavoro viene sospesa, ad eccezione del *contributo contrattuale*, che non può essere sospeso finché il lavoratore rimane soggetto al CCNL edili-industria, al CCNL edili-artigianato o al CCNL Edili-Aniem-Anier-Confimi.

3) Il lavoratore edile può scegliere, se lo desidera, di versare a Prevedi il proprio TFR scegliendo tra le seguenti misure:

- iscritti alla previdenza obbligatoria entro il 28/04/1993: 0% - 18% - 100% del TFR maturando
- iscritti alla previdenza obbligatoria dopo il 28/04/1993: 0% - 100% del TFR maturando

Il conferimento del TFR a Prevedi può, inoltre, essere effettuato in forma tacita ai sensi dell'art. 8 comma 7 lett. b) del D.Lgs. 252/05 qualora, entro sei mesi dall'assunzione, il lavoratore soggetto ai CCNL Edili-industria, Edili-artigianato, Edili-Aniem-Anier-Confimi non decida per una diversa destinazione dello stesso: in tal caso, tutto il TFR che matura dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi sopra indicati sarà destinato al Fondo Prevedi (fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 comma 7 lett. b.1 e lett. b.2 del D.Lgs. 252/05). La percentuale di TFR maturando destinata a Prevedi può essere modificata in qualsiasi momento, sia in aumento che in diminuzione, secondo quanto previsto dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 e della Circolare Copiv 5027 del 26/10/2017: a tal fine il Fondo Prevedi rende disponibile, nella sezione modulistica del sito www.prevedi.it, un apposito modulo denominato "*richiesta di modifica della percentuale di TFR destinata a Prevedi*".

Contribuzione per gli aderenti non soggetti ai CCNL Edili-industria, Edili-artigianato, Edili-Aniem-Anier-Confimi [art. 5 comma 1 lett. b), c), d), g), h), i), l) dello Statuto del Fondo]

Misura della contribuzione di base a Prevedi per gli iscritti al Fondo Pensione <u>non soggetti ai CCNL Edili-industria, Edili-artigianato, Edili-Aniem-Anier-Confimi</u>	
Tipologia di aderenti	Misura e modalità contributiva
Familiari a carico degli iscritti al Fondo	La misura contributiva viene liberamente stabilita dall'iscritto che ha fiscalmente a proprio carico i familiari interessati. I versamenti contributivi vengono effettuati previa comunicazione del relativo importo al Fondo Pensione (si veda il <i>Regolamento per l'adesione e la partecipazione al Fondo dei soggetti diversi dai lavoratori dipendenti</i> , disponibile nella sezione "documentazione" del sito internet www.prevedi.it).
Professionisti e lavoratori autonomi	La misura contributiva viene liberamente stabilita dall'iscritto. I versamenti contributivi vengono effettuati previa comunicazione del relativo importo al Fondo Pensione (si veda il <i>Regolamento per l'adesione e la partecipazione al Fondo dei soggetti diversi dai lavoratori dipendenti</i> , disponibile nella sezione "documentazione" del sito internet www.prevedi.it).
Titolari di imprese individuali e familiari partecipanti alle imprese familiari	
Amministratori e soci partecipanti al lavoro	
Lavoratori dipendenti soggetti a CCNL diversi da Edili-industria, Edili-artigianato, Edili-Aniem-Anier-Confimi ⁴	<i>Contributo a carico lavoratore: min. 1% retribuzione</i> <i>Contributo a carico datore di lavoro: 1% retribuzione</i> <i>Contributo TFR: 0%, 18% oppure 100% del TFR maturando per i lavoratori già occupati alla data del 28/04/1993; 0% oppure 100% del TFR maturando per i lavoratori occupati dopo il 28/04/1993. La suddetta percentuale di conferimento del TFR a Prevedi può essere sia aumentata che diminuita (fino ad azzerarla) in qualsiasi momento.</i>

4) Si tratta dei dipendenti degli enti paritetici del settore o dello stesso Prevedi che abbiano CCNL diversi da quelli di riferimento per Prevedi. Il contributo percentuale a carico del lavoratore è calcolato sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Il versamento del contributo minimo a carico del lavoratore dà diritto a un contributo a carico del datore di lavoro di pari misura. Il lavoratore può aumentare la percentuale della contribuzione a proprio carico in misura superiore a quella minima sopra indicata, senza che ciò comporti un pari incremento della percentuale contributiva a carico del datore di lavoro (salvo diversa volontà di quest'ultimo). In caso di sospensione della contribuzione ordinaria a carico del lavoratore, anche la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà contestualmente sospesa.